DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 20-ter

Disposizioni in materia di indennità di mobilità

Il diritto all'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e' riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilita', abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari. Senza ulteriori oneri, e' erogata l'indennita' spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997

Versione in vigore dal 25 maggio 1997, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-favorire-l-occupazione/art-20-ter-disposizioni-in-materia-di-indennita-di-mobilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it